

Beniamino Sandrini

Via del Fante, n° 21

37066 CASELLE di Sommacampagna

T. 0458581200 Cell. 3485214565

Mail: beniaminosandrini@virgilio.it

Aeroporto? Autostrade? Ferrovie?

Abbiamo già dato!



Ora... basta!!!

www.vivicaselle.eu

NO alla DISCARICA

Caselle d'Erbe, **02.07.2010**

Procura della Repubblica: **887/08 ANCNR**

D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.

La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Al **Sindaco: Gian Luigi Soardi**

Comune di Sommacampagna

Piazza Carlo Alberto, 1

37066 - SOMMAMPAGNA

e per conoscenza:

Al **Geom. Lorenzo Gaspari**

Responsabile del Procedimento del

Recupero Ambientale ex Cava Siberie

Piazza Carlo Alberto, 1

37066 - SOMMAMPAGNA

Alla **Procura della Repubblica**

presso Tribunale di Verona

Sezione di Polizia Giudiziaria - ARPAV

Corte Giorgio Zanconati, 1

37122 - VERONA

Oggetto: Segnalazione di altro "ERRORE" in Atto Pubblico, relativo alla DGRV 996-2007

Con **Deliberazione della Giunta Regionale n. 996 del 21 aprile 2009** è stata approvata una Autorizzazione avente il seguente oggetto: **GEO NOVA S.p.A. Recupero ambientale dell'ex cava Siberie, mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37 L. n. 109/94.** Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR). Procedura di V.I.A. ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e L.R. n. 26/07.

Il cui testo dell'oggetto della DGRV 996-2007 è quasi simile al riportato sul "Cartello di Cantiere" (vedi sotto)

RECUPERO AMBIENTALE DELL'EX CAVA SIBERIE MEDIANTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA DI UNA DISCARICA CONTROLLATA PROGRAMMATA

Un testo che... è ben diverso invece da quanto è stato riportato nella **Delibera di Giunta n°41 del 4 Aprile 2010**, nella quale l'Oggetto è relativo ad una Discarica per rifiuti, quando l'oggetto vero, è il "**RECUPERO AMBIENTALE**".

n. 41 del 04/03/2010

OGGETTO: DIREZIONE DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE, GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA, DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI NON PUTRESCIBILI, NELL'EX CAVA "SIBERIE" DI PROPRIETA' COMUNALE - AUTORIZZAZIONE (A.I.A.) DELIBERA REGIONALE N. 996/2009 DELL'A.T.I. CON CAPOGRUPPO GEONOVA S.P.A. DI TREVISO. ATTO DI INDIRIZZO.

E nel rimarcare che l'Autorizzazione sarebbe stata rilasciata alla ditta: "GEO NOVA S.p.A." e non alla "A.T.I. Geo Nova S.p.A." come era scritto sui progetti e sulle tavole dello S.I.A. è evidente che c'è un "soggetto" diverso e a titolo di esempio rammento che l'oggetto di un'altra Discarica (non FINTO Recupero Ambientale) sarebbe questo:

Oggetto: Servizio ~~Valutazione~~ Impatto Ambientale - ~~Commissione~~ V.I.A. Parere sul progetto denominato "Discarica per rifiuti speciali non pericolosi, sita in località Ca di Capri nel Comune di Sona. Variante sostanziale al progetto di ampliamento del 3° lotto approvato con D.G.R.V. n. 662/2006, finalizzato alla messa in sicurezza generale della discarica", presentato dalla società Rotamfer S.p.A. in ATI con RMI S.r.l. con sede legale in via Galileo Galilei, 19 in Comune di Castelnuovo del Garda (VR), sottoposto a procedura di impatto ambientale; di competenza regionale (art. 24 c. 4, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni).

E se per una **DISCARICA DI RIFIUTI** la domanda risulta essere stata presentata dalla Società "Rotamfer in A.T.I. con RMI S.r.l." come riportato nel sotto stante paragrafo tratto dalla Delibera Giunta Provinciale n° 125 del 13.05.2010.

premessi che la società Rotamfer S.p.A. in ATI con RMI S.r.l., ha depositato con nota del 23 dicembre 2009, acquisita in data 23 dicembre 2009 al numero 133968 di protocollo, copia dello studio di impatto ambientale e del progetto definitivo denominato "Discarica per rifiuti speciali non pericolosi, sita in loc. Ca di Capri nel Comune di Sona. Variante sostanziale al progetto di ampliamento del 3° lotto approvato con D.G.R.V. n. 662/2006. finalizzato alla messa in sicurezza generale della discarica":

Perché nell'allegato alla D.G.R.V. n° 996-2007 c'è invece scritto che è stata presentata dalla "Geo Nova S.p.A." ?

In data 24 aprile 2007 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta GEO NOVA S.p.A. domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, acquisita con prot. n. 232560/45/07

E se la titolare dell'Autorizzazione è la **Geo Nova S.p.A.** come mai la Convenzione è stata sottoscritta con la "A.T.I. Geo Nova S.p.A." come risulterebbe dallo schema di definitivo di convenzione approvato con D.G. 28 del 11.2.2010

n. 28 del 11/02/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DEFINITIVO DI CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE, GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA, DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI NON PUTRESCIBILI, NELL'EX CAVA "SIBERIE" DI PROPRIETA' COMUNALE - AUTORIZZAZIONE (A.I.A.) DELIBERA REGIONALE N. 996/2009 DELL'A.T.I. CON CAPOGRUPPO GEONOVA S.P.A. DI TREVISO..

Delibera di Giunta 28-2010 della quale fa parte integrante lo "Schema di Convenzione" che è stata sottoscritta dalle parti, che ha ad oggetto (vedi sotto) una diversa riscrittura rispetto il testo dell'oggetto della DGRV 996-2007.

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE CON IL SISTEMA DEL PROJECT FINANCING (ART. 37 LEGGE 109/94) DEL RECUPERO AMBIENTALE DELL'EX CAVA "SIBERIE" E GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI NON PUTRESCIBILI .

Nella quale convenzione, vorrei evidenziare che si legge quanto sotto riportato:

2) Che con deliberazione di Giunta Comunale n.263 del 26.09.2002, esecutiva, si è individuata, la proposta formulata dalla ditta GEO NOVA S.r.l. di Treviso come quella meglio rispondente al pubblico interesse per quanto concerne il recupero ambientale della ex cava di ghiaia denominata "Siberie";

Dalla quale si apprende che la ditta "*meglio rispondente al pubblico interesse*" sarebbe la **Geo Nova s.r.l.**, ma che poi è stata trasformata in **Geo Service S.r.l.**, ma che poi ha ceduto il ramo d'azienda alla **Tuttoambiente s.r.l.** ma che poi questa ha cambiato nome diventando **Geo Nova S.p.A.** che, questa, sarebbe quella che ha vinto la gara?

Poi la **Geo Nova S.p.A.** sarebbe stata sostituita dalla "A.T.I. Geo Nova S.p.A." ed è questa che ha vinto la gara?

7) Che con DE n° 37 del 17.11.2006 è stata aggiudicata definitivamente all'A.T.I. con Capogruppo Geo Nova S.p.a., e ditte mandanti Geo Service S.r.l., Andreola Costruzioni Generali S.p.a., Carron Cav. Angelo S.p.a., Guidolin Giuseppe Eco G. S.r.l. e Adico S.r.l., la concessione per il recupero ambientale dell'ex cava sita in località "Siberie", censita in catasto terreni al Foglio 8, mappali n. 99, 102, 174, 175, 176, 177, 178, 273. della superficie complessiva di mq. 62.328, mediante la costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37-quater della legge 109/1994,

Ma poi sul progetto presentato in Regione Veneto per la sottoposizione alla Valutazione Ambientale che risulta essere stato presentato dalla Geo Nova S.p.A. in realtà lo stesso sarebbe stato presentato da questa "altra" A.T.I."

Committente		A.T.I. GEO NOVA S.p.A. Via Feltrina, 230/232 - 31100 Treviso (TV)	ADICO S.r.l. ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. AMBIENTE E SERVIZI S.r.l. CARRON CAV. ANGELO S.p.A. C.E.R. S.r.l. DAL PRA' UGO E FIGLI S.n.c. ETRA S.p.A. GEO SERVICE S.r.l. GUIDOLIN GIUSEPPE - FCO.G. S.r.l.
-------------	---	---	--

Che però contiene delle ditte "aggiunte" rispetto alla precedente "A.T.I." e pertanto in palese ed evidente difformità del contenuto della Sentenza del Consiglio di Stato 4101-2007 che **consacra e cristallizza il concetto di immodificabilità dei partecipanti di una A.T.I.** che avrebbe dovuto svolgere questo compito:

A.T.I. GEO NOVA S.P.A.	PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
1 PREMESSA	
<p>Il presente progetto definitivo riguarda il recupero ambientale dell'ex cava Siberie mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata programmata da realizzarsi in Comune di Sommacampagna.</p>	
<p>Il progetto e la realizzazione dell'impianto è a cura dell'Associazione Temporanea di Impresa GEO NOVA S.p.A. con sede in Via Feltrina a Treviso.</p>	
<p>In via Siberie è presente una vecchia cava di prestito di ghiaia di proprietà dell'Amministrazione comunale.</p>	
<p>Con Determinazione comunale n. DE 37 assunta in data 17 novembre 2006 - il Comune di Sommacampagna affida al Promotore A.T.I. Geonova, con capogruppo Geo Nova S.p.A., in concessione, con il sistema del project financing, il recupero ambientale dell'ex cava sita in località "Siberie" mediante la costruzione e la gestione operativa e post operativa di una discarica controllata programmata.</p>	

Un progetto definitivo di Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie che doveva avere questo "evidente" obiettivo:

1.2 OBIETTIVI
<p>L'obiettivo del progetto è il recupero ambientale dell'ex cava Siberie mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata programmata da realizzarsi in Comune di Sommacampagna, adottando integralmente le prescrizioni previste dalla normativa vigente e ogni ulteriore opera diretta a mitigare l'impatto negativo ed il conseguente disagio alle popolazioni locali. La realizzazione dell'impianto nella ex cava di via Siberie comporterà dopo aver completato la sistemazione finale, il reinserimento del sito nel paesaggio agricolo circostante anche se con quote più elevate, comunque necessarie per garantire lo scorrimento delle acque meteoriche.</p>

E se l'obiettivo del progetto era quanto qui sopra riprodotto, perché l'Avviso pubblico (pubblicato recentemente dall'Ufficio Ecologia Ambiente) con numero di protocollo **7988 del 21.6.2010**... ha questo altro e diverso oggetto?

SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AD UN PROFESSIONISTA QUALIFICATO DI DIRETTORE DEI LAVORI PER I STRALCI DI ALLESTIMENTO SUCCESSIVI AL PRIMO E PER I LAVORI DI COPERTURA DELLA DISCARICA "SIBERIE"

Un Avviso Pubblico che diventa una farsa perché se l'oggetto era - erroneamente - quanto sopra descritto, poi nel testo dell'Avviso si legge una ben'altra richiesta di prestazione che dovrebbe svolgere il professionista incaricato:

Art. 4. Prestazione professionale oggetto di affidamento

Collaudo, in corso d'opera e definitivo delle opere di allestimento e copertura relative alla costruzione di una discarica per rifiuti non pericolosi, come approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 996 del 21/04/2009.

Importo complessivo delle opere circa € 9.100.000,00

Errore che viene successivamente corretto, sette giorni dopo, in data 28.06.2010 prot. 8313, con una "RETTIFICA"

Art. 4. Prestazione professionale oggetto di affidamento

Direzione dei lavori per i stralci di allestimento successivi al primo e per i lavori di copertura della discarica "Siberie", come approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 996 del 21/04/2009.

Importo complessivo delle opere circa € 9.100.000,00

Ma tutti questi sin qui... ricordati ed evidenziati... ERRORI nel rispetto della Sentenza del Consiglio di Stato 4101-2007 sembrerebbero delle banalità rispetto al (chiamiamolo) **ERRORE** che risulta essere descritto nell'allegato A10 - Presentazione A.T.I. dalla rilettura del quale (dopo aver scoperto la sentenza CdS 4101-2007) appare quanto segue:

- GEO SERVICE S.R.L., GEO NOVA S.P.A., ANDREOLA COSTRU-
ZIONI GENERALI S.P.A., GIUDOLIN GIUSEPPE - ECO.G.
S.R.L., ADICO S.R.L., CARRON CAV. ANGELO S.P.A., hanno
già assunto tra loro, in sede di costituzione del-
l'a.t.i. <i>promoter</i> , reciproci impegni (che qui vengono
espressamente confemati) per quanto concerne la pro-
gettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione non-
ché la gestione operativa e post operativa della disca-
rica meglio indicata in premesse;

Alla cui "A.T.I. promoter" costituita dai suindicati soggetti, sarebbero stati "aggiunti", in piena violazione dei dettami della Sentenza CdS 4101-2007, ed "in forza di apposite convenzioni" i seguenti (vedi sotto) altri soggetti:

- ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.,
AMBIENTE E SERVIZI S.R.L., CENTRO ECOLOGICO RECUPERI
S.R.L. - C.E.R. e DAL PRA' UGO & FIGLI S.N.C., in for-
<u>za di apposite convenzioni</u> , hanno singolarmente assunto
nei confronti di GEO NOVA S.P.A., intervenuta alla sot-
toscrizione delle ridette convenzioni nella sua qualità
di capogruppo mandataria dell'a.t.i. <i>promoter</i> , specifi-
ci impegni per il conferimento nella discarica dei ri-
futi provenienti dalle proprie attività di produzione.

Dalla "A.T.I. promoter" si passa poi ad un'altra denominazione, anche questa ben diversa dalla DGRV 996-2009 che qui sotto si legge che viene denominata come essere la "A.T.I. Geo Nova - Impianto di Sommacampagna"

a) presentare ai soggetti competenti, in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti e più in generale dell'associazione temporanea così costituita (da indicarsi come "a.t.i. Geo Nova - impianto di Sommacampagna"), gli elaborati progettuali e tecnici necessari per l'approvazione dei progetti riguardanti la realizzazione della discarica meglio indicata in premesse;

E l'ERRORE che oggi vorrei evidenziare e rimarcare parte dalla rilettura di una frase riportata nell'ultima pagina dell'allegato A10 - Presentazione A.T.I. che, come sotto riportato, così recita.

CONCLUSIONI

La discarica, come si evince dagli elaborati di progetto, ha una volumetria annua a disposizione pari a circa 145.000 mc; agli associati viene riservato un volume minimo di circa 109.000 mc (75% del totale), come previsto dalla normativa regionale in materia. [Legge Regione Veneto 3-2000]

Ed è pertanto evidente che l'AGGIUNTA di Soggetti partecipanti all'A.T.I. oltre a violare quanto consacrato e cristallizzato e descritto nella Sentenza del Consiglio di Stato 4101-2007, viola apertamente quanto previsto dalla normativa regionale in materia che "agli associati riserva il conferimento del 75% dei rifiuti" ed è evidente che se vengo AGGIUNTI dei soggetti all'A.T.I. questo viola anche questa determinazione perché le nuove ditte "Aggunte" avrebbero dovuto essere ricomprese nella quota del 25% riservata ai... non associati dell'A.T.I.

Ma questo oltre ad essere in netto contrasto con i dettami della Sentenza del Cds 4101-2007 è anche in contrasto con i dettami della Convenzione sottoscritta NON dalla "A.T.I. Geo Nova - Impianto di Sommacampagna" ma che nello schema di Convenzione Approvata con Delibera di Giunta 28-2010, risulterebbe essere stata sottoscritta dalla sola "Geo Nova S.p.A" che è la sola ditta indicata nell'Autorizzazione della Delibera Giunta Regionale 996-2009

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE CON IL SISTEMA DEL PROJECT FINANCING (ART. 37 LEGGE 109/94) DEL RECUPERO AMBIENTALE DELL'EX CAVA "SIBERIE" E GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI NON PUTRESCIBILI .

Sembrerò banale e/o ripetitivo, ma perché è così difficile ricopiare il vero OGGETTO della DGRV 996-2007 che è il seguente: [GEO NOVA S.p.A. Recupero ambientale dell'ex cava Siberie, mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37 L. n. 109/94. Comune di localizzazione: Sommacampagna \(VR\). Procedura di V.I.A. ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e L.R. n. 26/07](#) e pertanto se l'oggetto della Convenzione Sottoscritta tra le parti è diversa da come risulta dalla autorizzazione regionale, pure questa Convenzione sottoscritta... è NULLA.

E se all'inizio delle premesse dello schema di convenzione come questo era stato approvato con Delibera di Giunta comunale 28-2010, perché poi all'articolo 1 queste oggetto della convenzione, di nuovo, viene ancora modificato

Articolo 1 Oggetto della concessione

Il Comune di Sommacampagna con la presente convenzione affida, alla DITTA GEO NOVA _____ via _____, la realizzazione di una discarica per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi, non putrescibili in conformità al progetto definitivo approvato dalla Regione Veneto con la procedura di cui alle Leggi Regionale del Veneto n. 10/1999 e n. 3/2000 con la contestuale gestione della discarica medesima sita in Via Siberie a Sommacampagna.

E da questo articolo, come appare correttamente riportato nella Delibera di Giunta 28-2009 viene riportato che la convenzione affida alla GEO NOVA (come previsto nella DGRV 996-2007 quanto sarebbe stato autorizzato). Da verificare quindi - nell'originale - se poi la convenzione invece non è stata sottoscritta dalla "A.T.I. Geo Nova".

Una convenzione che tra l'altro non prevede alcuna suddivisione per la realizzazione dei lavori che debbano essere eseguiti per stralci, invece sta accadendo sul cantiere, dato che nella convenzione c'è scritto questo:

Il Gestore si obbliga ad iniziare i lavori di allestimento/costruzione della discarica entro 30 (diconsi trenta) giorni dalla firma della presente convenzione, salvo cause di forza maggiore o la necessità di ottenimento di eventuali ulteriori assensi da parte di pubbliche autorità diverse da quelle comunali.

Nel caso del mancato rispetto di ciascuno dei suddetti termini, si rinvia a quanto espressamente previsto dal successivo art. 13.

E se i lavori sono stati suddivisi per stralci, senza alcun progetto approvato che abbia approvato i suddetti stralci, è evidente che deve essere applicato quanto determinato all'art. 13 della Convenzione e premesso questo è evidente che ora l'art. 5 della convenzione va interamente ricopiato.

Articolo 5
Allestimento cantiere

Il Gestore si obbliga ad eseguire a propria cura e spese l'allestimento dell'area interessata dalla discarica secondo il progetto approvato ed assumendo a proprio carico ogni altra spesa non precisata e non prevista nella presente convenzione, nel rispetto dei termini di esecuzione previsti dal medesimo progetto e fermo restando il rispetto delle disposizioni emanate dall'Amministrazione Regionale e Provinciale competenti in materia.

E il progetto approvato dalla Regione Veneto non prevede nessun Primo stralcio dei lavori e/o stralci successivi e tanto meno prevede appunto che vi sia un Direttore dei lavori di un Primo Stralcio dei Lavori... mai autorizzato come risulta in questo altro articolo della Convenzione:

Articolo 6
Vigilanza e collaudo delle opere

Il direttore dei lavori è nominato dall'Amministrazione Comunale con oneri a carico del Gestore di cui all'articolo 4.

E dato che nello stesso articolo della Convenzione è previsto questo:

All'Ufficio Ecologia del Comune è demandata la vigilanza, al fine di accertare la rispondenza dei lavori alle previsioni progettuali, ed il potere sanzionatorio previsto nella presente convenzione.

Com'è possibile che sia il Direttore dei Lavori (di un mai approvato Primo stralcio) sia la stessa persona che è anche il responsabile dell'Ufficio Ecologia, che a quanto pare è stato celere a farsi assegnare l'incarico, ma è stato meno celere ad attivarsi per il rispetto di questo altro articolo di detta convenzione:

Entro un mese dalla stipula della presente convenzione l'Organo Comunale competente nominerà un collaudatore, tra gli iscritti nell'apposito Albo Regionale, anche in aggiunta alle competenze della Regione e della Provincia.

E se i lavori del Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie sono già iniziati da mesi, in particolare ricordo tutti quei lavori da settembre 2009 a marzo 2010 eseguiti senza il controllo di nessun direttore dei lavori, com'è possibile che ad oggi non sia stata ancora nominata la Commissione di controllo come anche questa prevista nella convenzione:

Articolo 10
Sorveglianza e controllo

Il Comune eserciterà la sorveglianza, il controllo ed il potere sanzionatorio previsto nella presente convenzione sui lavori dell'allestimento/costruzione della discarica, sulla gestione del servizio e sulla gestione post-operativa, avvalendosi, oltre che dei propri funzionari all'uopo incaricati, di una apposita commissione che verrà nominata dal Consiglio Comunale e che avrà poteri di controllo e sorveglianza.

E come può la Commissione effettuare quanto di seguito qui riportato:

- o vigilare sulle modalità di costruzione e gestione della discarica, operando affinché la stessa venga realizzata e gestita secondo il progetto approvato e le norme della presente convenzione;

... se la stessa non è ancora stata nominata ed i lavori nell'ex cava sono ormai in avanzato stato di realizzazione?

E dato che i lavori, iniziato ormai da settembre 2009 (e fino a marzo 2010 senza Direttore dei Lavori) sono stati tra l'altro eseguiti da ditta esterna all'A.T.I. Geo Nova S.p.A. chi è che ha eventualmente autorizzato il subappalto, quando nella convenzione vi sarebbe invece scritto questo:

Articolo 20

Divieto di cessione del contratto e subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge

Ribadendo ancora, che a parere del sottoscritto, tutti gli atti e/o determine, che non abbiano da riportare in modo esatto l'oggetto della DGRV 996-2007 sono da considerare **atti illegittimi e nulli** in quanto inducono in errore e viene travisato il vero oggetto della Delibera che è il **RECUPERO AMBIENTALE**, consacrato e cristallizzato nel verbale della Commissione V.I.A. Regionale che ha esaminato le "Alternative del Progetto" che erano solo riferite al **Recupero Ambientale** e nessuna di queste "alternative progettuali" fa riferimento a chicchessia Discarica di Rifiuti.

E che l'oggetto del Progetto Elaborato dalla Geo Nova S.p.A. fosse il **RECUPERO AMBIENTALE** questo - lo ripeto - è stato **cristallizzato** nel verbale della Commissione V.I.A. Regionale che ha esaminato le **proposte di alternative di progetto** come queste sono ben chiaramente descritte nell'Allegato alla DGRV 996-2007 alle pagine: 32 e 33.

2.3.5 Alternative progettuali

Il proponente ha valutato anche alcune possibili alternative al progetto presentato:

- Nessun intervento - "opzione 0"

È mantenuto lo stato attuale dell'area. Eventuali interventi saranno diretti alla manutenzione ordinaria dell'area.

Il sito necessita di un intervento di riqualificazione che riduca la vulnerabilità all'abbandono ed incrementi l'attuale situazione di degrado.

L'attività manutentiva attuale non permette di contrastare le tendenze sopra descritte.

- Interventi che non alterano la morfologia della cava.

Creazione di un'area naturale con rinverdimento totale sia del fondo sia delle scarpate con essenze particolari o tipiche del luogo, usufruibile dagli abitanti locali.

Si riconosce un indubbio beneficio indotto all'ambiente per l'assenza di movimenti terra, con la conseguente mancanza di circolazione di macchine operative e mezzi di trasporto.

Tale ipotesi, tuttavia, non modifica sostanzialmente la situazione rispetto all'attuale e facilita l'instaurarsi dell'area di una situazione di degrado. L'intervento è da scartare.

- Interventi che modificano parzialmente la morfologia della cava.

Addolcimento della morfologia della cava attraverso l'innalzamento del fondo e la riduzione delle pendenze delle scarpate. Creazione di un'area naturale con rinverdimento totale sia del fondo sia delle scarpate con essenze particolari o tipiche del luogo, usufruibile dagli abitanti locali.

L'intervento realizzato appare come un'opera incompiuta". Dello stato attuale di cava mantiene, anche se in forma minore, le sembianze di cava. L'entità del movimento terra risulta in ogni caso non indifferente e simile in termini di tempo (parziale riempimento della cava, addolcimento delle scarpate, sistemazione delle rampe, sistemazione dell'idrografia) a quella per un riempimento normale fino al raggiungimento del piano di campagna. I costi sono elevati e privi di un rientro. L'intervento è da scartare.

- Interventi che eliminano completamente la depressione di cava.

Riempimento completo della cava con realizzazione di un superficie baulata sistemata a prato.

L'intervento concretizza l'obiettivo di recupero dell'area ad un utilizzo più consono al paesaggio ed all'ambiente in cui è inserita.

- Individuazione di un sito alternativo.

Nel caso in esame si tratta di un sito di proprietà comunale che è stato oggetto di una procedura di concessione, con il sistema del project financing, per il recupero ambientale dell'ex cava sita in località "Siberie" mediante la costruzione e la gestione operativa e post operativa di una discarica controllata programmata.

Si tratta pertanto di una scelta programmata e condivisa.

Dall'analisi eseguita emerge che il ripristino morfologico dell'area è da ritenere il presupposto indispensabile di qualsiasi intervento, che contempra il reinserimento ambientale del sito.

Mantenere la depressione di cava, anche parziale, comporta il perdurare dell'attuale impatto paesaggistico e non permette una completa fruizione da parte della collettività, determinando un rischio di abbandono dell'area e la produzione, nel tempo, di ulteriori impatti negativi

Se invece l'Amministrazione Comunale di Sommacampagna avesse voluto realizzare con il Project Financing, una Discarica di Rifiuti, nel verbale della Commissione V.I.A. Regionale si poteva leggere, quanto è stato riportato nell'Allegato alla DGRV 1115-2009, che avrebbe approvato questo oggetto:

ROPE S.r.l. – Discarica controllata per rifiuti non pericolosi destinata allo stoccaggio di rifiuti non putrescibili da realizzarsi in località Caluri di Villafranca di Verona – Comune di localizzazione: Villafranca di Verona (VR); Comuni Interessati: Zevio (VR), San Giovanni Lupatoto (VR), Verona - Procedura di V.I.A e autorizzazione ai sensi dell'artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07.

E nel quale verbale, alla pagina 51 e 52 appare evidente che le alternative progettuali, sono afferenti ad una vera Discarica di Rifiuti e non un finto Recupero Ambientale come sarebbe l'Autorizzazione per l'ex Cava Siberie, ed è per questo motivo che per la Discarica Caluri, essendo questa una Discarica di Rifiuti, le alternative sono queste:

Alternative di progetto

Nel caso in oggetto la valutazione delle alternative di progetto ha riguardato:

- *la tipologia di rifiuti da ammettere in discarica;*
- *la suddivisione in lotti di coltivazione;*
- *la realizzazione di un impianto di trattamento del percolato.*

Secondo quanto previsto dalla L.R. Veneto 3/2000 i conferimenti di rifiuti in discarica saranno ripartiti nel seguente modo:

- *75 % della capacità recettiva della discarica prodotto in conto proprio;*
- *25 % della capacità recettiva della discarica prodotto da soggetti diversi.*

La percentuale in conto proprio proviene dagli impianti AMLA S.p.A. e Transeco s.r.l.

La scelta di restringere la tipologia di rifiuti ammissibili in discarica ai soli rifiuti sicuramente non putrescibili è stata effettuata volendo perseguire i seguenti obiettivi:

- *minimizzare la produzione di biogas e di conseguenza gli odori sgradevoli;*
- *impedire l'ingresso in discarica di materiale organico appetibile come cibo per mosche e zanzare, topi e altri roditori e soprattutto per i volatili, data la vicinanza con l'aeroporto ed il relativo corridoio di atterraggio dei velivoli;*

Diretta conseguenza della particolare tipologia di rifiuto e delle scelte operate sulla geometria dei lotti di coltivazione, è la scelta di non costruire un impianto di trattamento del percolato ad hoc. Il modello idrologico applicato fornisce indicazioni circa la quantità di percolato prodotto tali da non giustificare la realizzazione di un tale impianto. Il percolato prodotto verrà dunque asportato tramite autobotte ed avviato ad appositi impianti di trattamento.

Alternativa Zero

I progettisti hanno considerato la possibilità di non realizzazione dell'opera in progetto. L'analisi considera la possibile evoluzione dello scenario ambientale nel caso si verifichi questa ipotesi.

Il quadro di riferimento ambientale fornisce dettagliate indicazioni circa quest'ultimo aspetto, mentre il capitolo "Valutazione degli Impatti" fornisce valutazioni quantitative riguardo il grado di esposizione delle varie matrici ambientali coinvolte.

E per tornare alla **IMMODIFICABILITA'** dei soggetti partecipanti ad una A.T.I. evidenzio quanto riportato ad inizio pagina 52 del Verbale della Commissione V.I.A. relativo alla (VERA) Discarica di rifiuti di Caluri che così recita:

Secondo quanto previsto dalla L.R. Veneto 3/2000 i conferimenti di rifiuti in discarica saranno ripartiti nel seguente modo:

- *75 % della capacità recettiva della discarica prodotto in conto proprio;*
- *25 % della capacità recettiva della discarica prodotto da soggetti diversi.*

La percentuale in conto proprio proviene dagli impianti AMLA S.p.A. e Transeco s.r.l.

Per violare in modo inequivocabile questa legge della Regione Veneto, la 3-2000 l'A.T.I. la Geo Nova S.p.A. ha ben pensato di **AGGIUNGERE** dei partecipanti alla Associazione Temporanea d'Impresa delle **ALTRE e NUOVE ditte**, di una procedura di Project Financing che si era già conclusa con un diverso numero di aderenti all'A.T.I. stessa.

Per concludere questa nuova segnalazione ritorno a segnalare che in merito ai soggetti "Aggiunti all'A.T.I." oltre ad essere una netta violazione dei dettami della Sentenza del Consiglio di Stato 4101-2007, questa "aggiunta" sembra una chiara violazione di un obbligo previsto nel progetto, ma del quale nella Convenzione sottoscritta non ho trovato traccia, obbligo che impedirebbe a soggetti esterni alla ditta aggiudicatrice di superare il 25% del totale del conferimento dei rifiuti ed è pertanto necessario da verificare se è per violare questa prescrizione che sarebbero state "AGGIUNTE" alla "A.T.I. Geo Nova S.p.A." altri soggetti che sono tutti produttori-raccoglitori di rifiuti.

E se le ditte **AGGIUNTE**, non hanno ben letto la documentazione e non avevano per compreso che stavano partecipando ad una A.T.I. per realizzare un Recupero Ambientale e non una Discarica di Rifiuti, se ne assumono i rischi.

E se le ditte AGGIUNTE, non hanno ben compreso che stavano violando la L.R.V. 3-2000, se ne assumono i rischi.

E se le ditte AGGIUNTE, pensavano di partecipare agli utili di una Discarica di Rifiuti mascherata da Recupero Ambientale e di questo ne erano a perfetta conoscenza, ovviamente avranno esaminato le positività e negatività.

E se le ditte AGGIUNTE, dato che ora sono iscritte tra i soggetti partecipanti all'A.T.I. come risulta sul "Cartello di Cantiere" affisso all'esterno dell'ex Cava Siberie, è evidente che ora dovranno anche partecipare al corrispondere al Comune i danni subiti e a partecipare alla corresponsione di somme per il mancato introito di **23.812.360 €** che comporta ed è conseguente al fatto che ora tutto il procedimento del (FINTO) Recupero Ambientale dell'ex cava Siberie - per violazione del principio di immodificabilità di un'A.T.I. in una Gara Pubblica - è NULLO.

Tutto ciò premesso, oltre a rinnovare-risegnare le richieste della precedente lettera... che così si concludeva:

Tutto ciò premesso, il sottoscritto chiede una ulteriore verifica di quanto oggi segnalato e se vi sono state altre violazioni di legge, in particolare sull'immodificabilità dei partecipanti ad un'A.T.I. e di subappalto non autorizzato, si chiede l'immediato **ANNULLAMENTO di qualsiasi accordo, convenzione e/o contratto in essere con l'A.T.I. Geo Nova S.p.A.** con la quantificazione dei danni per la pubblica amministrazione, la immediata chiusura del cantiere e la sospensione di tutte le attività in corso all'interno dell'ex cava.

Si chiede altresì l'immediata revoca dell'incarico di Direttore dei Lavori al geom. Lorenzo Gaspari (dipendente pubblico) di un MAI approvato progetto di PRIMO STRALCIO LAVORI, che sembra essere stato artificiosamente proposto al solo fine di permettere, nelle more del procedimento, la nomina del responsabile dell'Ufficio Ecologia, che tra l'altro non sembra possedere nessuno dei requisiti previsti dall'Avviso Pubblico prot. 7988 del 21.6.2010.

Per la Procura della Repubblica, che mi legge per conoscenza, si chiede di accertare se indire una Assemblea Pubblica con un Avviso Pubblico, che è stato fatto recapitare a tutte le famiglie del Comune, dato che questa Assemblea è parte ed è d'obbligo del procedimento di sottoposizione alla Valutazione di Impatto Ambientale. Tutto questo possa configurarsi come reato di falso in atto pubblico, riportando nell'Avviso consegnato a casa la seguente descrizione del progetto:

**Recupero ambientale dell'ex Cava Siberie
attraverso il conferimento di rifiuti
non pericolosi e non putrescibili
e sua definizione finale a verde pubblico.**

quando invece il progetto era stato depositato in Regione Veneto con questa altra e ben diversa dicitura dove qui la parola DISCARICA c'è:

RECUPERO AMBIENTALE DELL'EX CAVA SIBERIE MEDIANTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA DI UNA DISCARICA CONTROLLATA PROGRAMMATA
Realizzazione con il sistema del project financing - art.37bis L.n.109/94

The poster features the logo of A.T.I. GEO NOVA S.p.A. at the top, which includes a tree icon and the text 'GEO NOVA A.T.I. GEO NOVA S.p.A.'. Below the logo, the text reads: 'Venerdì 20 Luglio 2007 ASSEMBLEA PUBBLICA presso il CINEMA TEATRO "VIRTUS" di Sommacampagna (VR), ore 20.45'. It also mentions 'Illustrazioni del progetto di iniziativa pubblica' and repeats the project title: 'Recupero ambientale dell'ex Cava Siberie attraverso il conferimento di rifiuti non pericolosi e non putrescibili e sua definizione finale a verde pubblico.'. At the bottom, it states 'Tecnici esperti presenteranno il progetto e saranno a disposizione del pubblico per rispondere a domande sul tema.' and identifies the Delegated Administrator as 'Dott. Luca Coln'.

Certo che detta mia richiesta, sempre per il "principio di precauzione" sia accolta, si porgono distinti saluti.

Un cittadino "nativo" di Caselle:

Beniamino Sandrini

Si allega il documento dello S.I.A. denominato:
Allegato A10 - "Presentazione ATI"